



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, Sezione IV Civile - Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:

Dott. Giovanni D'Antoni	Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona	Giudice
Dott.ssa Floriana Lupo	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 113/2023 P.U. (Liquidazione Controllata), promosso da

Ippedico Giuseppe nato [REDACTED] e **La Torre Adriana** nata [REDACTED] rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Romeo (salvatoreromeo@pecavvpa.it)

Ricorrenti

Oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato

Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 10 maggio 2023, con cui i coniugi Ippedico Giuseppe e La Torre Adriana hanno chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII;

visto il provvedimento del Giudice delegato del 14 maggio u.s. con il quale il Professionista nominato dal Tribunale di Palermo Sezione IV Civile con funzioni di O.C.C., dott.ssa Roberta Marino, è stata onerata di depositare una relazione di aggiornamento sulla situazione debitoria dei ricorrenti;

letta la relazione di aggiornamento depositata dalla dott. Marino n.q. in data 28 maggio 2023;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII;

ritenuto che i ricorrenti versano in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);

rilevato che la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Roberta Marino, reca una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (art. 269, comma 1, CCII);

rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;

ritenuta l'ammissibilità della richiesta di apertura della liquidazione controllata proposta congiuntamente dai coniugi Ippedico-La Torre, atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII (applicabile alla liquidazione controllata in forza del disposto dell'art. 65, comma 1), *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, con la precisazione che *"le masse attive e passive rimangono distinte"* (comma 2);

ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII;

considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

ritenuto, inoltre, che la cessione del quinto attualmente gravante sullo stipendio di Ippedico Giuseppe è inopponibile alla presente procedura, atteso che nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza e, qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale (quale è la liquidazione controllata del sovraindebitato), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur

previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima (cfr. Trib. Verona, 5-6 ottobre 2022, sent. nel proc. n. 17/2022 R.P.U.);

rilevato che, per il ruolo di liquidatore, va confermato il medesimo professionista già nominato dall'OCC;

ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

Dichiara

l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei coniugi Ippedico Giuseppe nato

[REDACTED] e La Torre Adriana nata a [REDACTED]
[REDACTED]

Nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Floriana Lupo;

Nomina

Liquidatore la dott.ssa Roberta Marino, con studio a Palermo, via Libertà n. 193, invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui i debitori (o uno di essi) svolgano attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni di ciascun debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;

- 7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;
- 8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

Ordina

ai debitori il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

Assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

Ordina

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

Demanda

al Giudice Delegato, sentito il Liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

Dispone

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

Manda

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza ai debitori e per la comunicazione al Liquidatore nominato, dott.ssa Roberta Marino.

Palermo, 2 giugno 2023

Il Giudice est.

Floriana Lupo

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice rel. dott.ssa Floriana Lupo e dal Presidente dott. Giovanni D'Antoni in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.